

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1328)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1960 (V. Stampato n. 2378)*

presentato dal **Ministro della Sanità**

(GIARDINA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 DICEMBRE 1960

**Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

#### Art. 2.

È vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali

siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi.

Tale divieto si estende anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo.

#### Art. 3.

L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti è vietata.

#### Art. 4.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.